Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28986

FATTI DI CAUSA

- 1. Nel 2013 L.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Lecco la società (OMISSIS) s.p.a. e S.N.C., esponendo che:
- -) nel (OMISSIS) era rimasto vittima di un sinistro stradale, causato dal convenuto S.N.C., del cui operato doveva rispondere il suo assicuratore della r.c.a., cioÃ" la società *omissis*;
- -) in conseguenza di tale sinistro, consistito in un violento urto antero-posteriore tra il veicolo condotto dal convenuto ed il proprio, aveva patito un valido trauma contusivo allâ??anca destra;
- -) lâ??arto attinto dal trauma era stato già fratturato nel (OMISSIS), in conseguenza di un altro sinistro stradale;
- -) il sinistro del (OMISSIS), aggravando i postumi residuati a quello del (OMISSIS), lo aveva obbligato a sottoporsi ad un intervento di protesi dâ??anca;
- -) sostenne che lâ??infortunio del (OMISSIS) gli aveva provocato una invalidità permanente pari al 60%, e che quello del (OMISSIS) aveva elevato tale misura al 70%.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

- 2. La (OMISSIS) si costituì negando che lâ??infortunio del (OMISSIS) avesse causato le conseguenze dannose descritte dallâ??attore, e comunque contestando il criterio in base al quale lâ??attore pretendeva che il suo danno alla salute fosse stimato; allegò di avere già versato allâ??attore la somma di Euro 12.000, che doveva ritenersi satisfattiva.
- 3. Con sentenza 9 aprile 2015 n. 289 il Tribunale di Lecco accolse la domanda.

Il Tribunale ritenne che:

- -) lâ??intervento di protesizzazione dâ??anca cui lâ??attore dovette sottoporsi non era causalmente riconducibile allâ??infortunio oggetto del giudizio;
- -) lâ??infortunio del (OMISSIS) aveva causato una invalidità permanente del 6,5%;
- -) tale invalidità aveva tuttavia attinto una persona dalla salute già compromessa;
- -) pertanto il risarcimento dovuto dall \hat{a} ??attore andava liquidato non gi \tilde{A} monetizzando una invalidit \tilde{A} di grado pari al 6,5%, ma calcolando la differenza tra il valore monetario del grado di

invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dellâ??infortunio (60%), ed il grado di invalidità permanente complessivamente residuato allâ??infortunio (66,5%).

Quantificò il relativo danno in Euro 79.373,50, oltre accessori.

La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).

4. La Corte dâ??appello di Milano, con sentenza 5 settembre 2017 n. 3829 rigettò il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte dâ??appello ritenne corretto il criterio di stima del danno alla salute adottato dal Tribunale.

Affermò che la liquidazione del danno alla salute deve avvenire tenendo conto dellâ??effettiva incidenza della menomazione sulla vita quotidiana della vittima; e che di conseguenza se la vittima sia già portatrice di postumi invalidanti pregressi, â??la sottrazione (ai fini del calcolo del danno deve) essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i valori monetari previsti in corrispondenza degli stessiâ??.

Concluse osservando che solo con questo criterio la monetizzazione del danno poteva essere rispondente alla effettiva entitĂ di questo; se, per contro, in casi come quello di specie si procedesse a sottrarre il grado di invaliditĂ residuato al sinistro da quello preesistente, ed a convertire in denaro la differenza, il risarcimento ne risulterebbe iniquo per difetto.

5. La sentenza dâ??appello \tilde{A} " stata impugnata per cassazione dalla Groupama, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso L.G.B..

6. La causa venne avviata alla trattazione camerale, ai sensi dellâ??art. 380 *bis* c.p.c., e discussa nellâ??adunanza del 13.3.2019.

Allâ??esito della camera di consiglio la Sesta Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 1.4.2019 n. 9003, ha ritenuto che le questioni di diritto sollevate dalla società ricorrente avessero particolare rilevanza, e che di conseguenza andassero trattate in pubblica udienza.

La causa Ã" stata di conseguenza chiamata alla pubblica udienza del 2 luglio 2019, ed ivi discussa.

Le parti hanno depositato memoria sia prima della trattazione camerale, sia prima della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il primo motivo di ricorso.
- 1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e art. 139 cod. ass..

Il motivo contiene una articolata censura riassumibile nei termini che seguono.

La società ricorrente muove dal presupposto che i postumi dei quali può rimanere vittima una persona già invalida vanno distinti in due categorie: le lesioni â??*concorrenti*â?• e quelle â?? *coesistenti*â??: le prime aggravano lâ??invalidità preesistente, le seconde no.

Da questa premessa la società ricorrente deduce che, in presenza di lesioni concorrenti, il risarcimento del danno deve essere aumentato, mentre ciò non va fatto in presenza di lesioni coesistenti.

Ciò posto in teoria, la ricorrente prosegue osservando in concreto che non fu il sinistro provocato dal proprio assicurato a costringere L.G.B. a sottoporsi ad un intervento di protesi dâ??anca; che tale circostanza era pacifica; che pertanto le lesioni patite dalla vittima in conseguenza del sinistro del (OMISSIS) dovevano qualificarsi come â??coesistentiâ??; che la sentenza dâ??appello, dopo avere qualificato come â??coesistentiâ?• i postumi residuati al sinistro del (OMISSIS), rispetto a quelli di cui la vittima era già portatrice, ha nondimeno liquidato un risarcimento maggiorato rispetto a quello che sarebbe spettato ad una persona sana, la quale avesse patito una microinvalidità del 6,5%.

 $Cos\tilde{A}\neg$ decidendo, conclude la ricorrente, la Corte dâ??appello avrebbe violato lâ??art. 1223 c.c., perch \tilde{A} " ha addossato al responsabile ed al suo assicuratore della r.c.a. conseguenze dannose che essi non avevano provocato.

Sostiene la ricorrente che la Corte dâ??appello avrebbe dovuto invece liquidare il danno alla salute monetizzando, coi criteri di legge, una invalidità del 6,5%, quale era stata effettivamente causata dal proprio assicurato; e poi, se del caso, incrementare in via equitativa il risultato, per tenere conto dellâ??eventuale maggiore afflittività dei postumi, rispetto al caso in cui avessero attinto una persona sana.

Soggiunge la ricorrente che erroneamente la Corte dâ??appello ha ritenuto che il sinistro del (OMISSIS) avesse â??aggravato le precarie condizioni di saluteâ?• della vittima. Deduce, in contrario, che qualunque lesione â??aggrava lo stato di saluteâ??, anche quella che dovesse colpire una persona sana. Sostiene che ai fini della liquidazione del danno si dovrebbe distinguere tra lesioni che aggravano lo â??stato di saluteâ??, e lesioni che aggravano una determinata funzione già menomata, e che solo le seconde meritano un trattamento risarcitorio differenziato

e maggiorato rispetto a quello standard.

Infine, osserva la ricorrente che il criterio di liquidazione del danno alla salute avallato dalla Corte dâ??appello sarebbe irragionevole, perchÃ" nel caso in cui una lesione dovesse attingere una persona già affetta da un elevatissimo grado di invaliditÃ, quel criterio condurrebbe a liquidare postumi superiori al 100%.

1.2. Ammissibilità del motivo.

Il primo problema posto dal ricorso Ã" stabilire se quella prospettata dalla società (OMISSIS) sia una questione di diritto, come tale sindacabile da questa Corte, oppure una questione di mero fatto, come tale riservata alle valutazioni insindacabili del giudice di merito.

1.3. Quella prospettata dalla (OMISSIS) col primo motivo di ricorso \tilde{A} " una questione di diritto.

Il danno permanente alla salute scaturisce infatti da una lesione dellâ??integrit \tilde{A} psicofisica, la quale per \tilde{A}^2 non \tilde{A} " essa il danno, ma solo il presupposto del danno.

PerchÃ" possa predicarsi lâ??esistenza dâ??un danno permanente alla salute, sarà infatti necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, e che questa a sua volta abbia prodotto una forzosa rinuncia: la perdita, cioÃ", della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dellâ??infortunio (così, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, Rv. 654378 â?? 01; il principio comunque Ã" pacifico e risalente: nel medesimo senso si vedano, *ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990, Rv. 468146 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 03/04/1990, Rv. 466383 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993 (in motivazione); e così via sino alla sentenza capostipite, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 3675 del 06/06/1981, Rv. 414308 â?? 01).

La compromissione dellâ??integrità psicofisica rappresenta dunque la lesione dellâ??interesse protetto; le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il danno risarcibile (per lâ??affermazione secondo cui la lesione dâ??un qualsiasi diritto non si identifica col danno, ma ne costituisce solo il presupposto, si veda in particolare Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003, e Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). La prima Ã" la lesione dâ??un diritto, ma non necessariamente un danno; sono la menomazione e le forzose rinunce da essa indotte a rappresentare il vero e proprio danno in senso giuridico.

PerchÃ" questâ??ultimo possa essere risarcito, dovranno dunque accertarsi due nessi di causa: il primo, tra condotta lesiva e lesione; il secondo, tra lesione e conseguenze dannose.

Il primo nesso andrà accertato secondo le regole della causalità materiale, e dunque applicando i criteri dettati dagli artt. 40 e 41 c.p..

Una volta accertata lâ??esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e le lesioni, dovrà poi accertarsi un valido nesso di causalità giuridica tra la lesione e la menomazione (e le conseguenti rinunce), secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte: per tutti, Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 â?? 01, e che gioverà in questa sede brevemente richiamare, poichÃ" su essi si fonderà il giudizio di ammissibilità del motivo e la decisione nel merito della controversia.

- 1.4. Lâ??accoglimento dâ??una domanda di risarcimento del danno richiede lâ??accertamento di due nessi di causalitĂ:
- a) il nesso tra la condotta e lâ??evento di danno â?? inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
- b) il nesso tra lâ??evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
- 1.4.1. Lâ??accertamento del primo dei due nessi suddetti Ã" necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; lâ??accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.

Il nesso di causalit \tilde{A} materiale \tilde{A} " dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilit \tilde{A} ; il nesso di causalit \tilde{A} giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell \tilde{a} ??evento.

La distinzione tra causalità materiale e giuridica, contestata dalle teorie c.d. unitarie della causalitÃ, ad avviso di questa Corte merita di essere in questa sede condivisa e confermata: sia perchÃ" Ã" lâ??unica in grado di offrire unâ??appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dellâ??evento dannoso; sia perchÃ" conforme allâ??orientamento assolutamente prevalente di questa Corte; sia perchÃ" lâ??unico precedente di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009, Rv. 606131 â?? 01) mosse da presupposti, e pervenne a conclusioni, non condivisibili per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 â?? 01, che qui converrà brevemente riassumere:

- (a) Ã" contraria al dettato normativo lâ??affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, lâ??aliquota di danno imputabile allâ??uno ed allâ??altro andrebbe stabilita dal giudice â??in via equitativaâ??, dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), non lâ??accertamento delle sue cause;
- (b) lâ??accertamento del nesso di causa non pu \tilde{A}^2 che avere per esito lâ??accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicch \tilde{A} " inconcepibile un suo â??frazionamentoâ??;

- (c) lâ??infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno Ã" confermata indirettamente dallâ??art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile. Lâ??accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base allâ??art. 41 c.p., il quale non consente la seguente alternativa:
- a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sar \tilde{A} rigettata;
- b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto allâ??evento, la responsabilitĂ dellâ??evento sarĂ per intero ascritta allâ??autore della condotta illecita.

Con il che resta esclusa la possibilit\(\tilde{A}\) di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilit\(\tilde{A}\) in ragione della minore incidenza dell\(\tilde{a}\)??apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di pi\(\tilde{A}\)^1 cause concorrenti pu\(\tilde{A}\)^2 instaurarsi soltanto tra una pluralit\(\tilde{A}\) di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

1.4.2. Lâ??accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare lâ??area del danno risarcibile.

Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dellâ??offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dallâ??evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza â??immediata e direttaâ? • di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti lâ??illecito, quelle successive allâ??evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.

In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, lâ??art. 1223 c.c. dallâ??altro) impone la distinzione tra lâ??imputazione causale dellâ??evento di danno e la successiva indagine volta allâ??individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.

1.5. Posta dunque la suddetta distinzione tra causalit \tilde{A} materiale e giuridica, la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla vittima del fatto illecito pu \tilde{A}^2 astrattamente incidere tanto sul primo, quanto sul secondo dei suddetti nessi. Lâ??invalidit \tilde{A} o la malattia pregressa, infatti, possono teoricamente costituire tanto una concausa di lesione (ad es., il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture), quanto una concausa di menomazione (ad es., il responsabile provoca lâ??amputazione della mano destra a ch \tilde{A} aveva gi \tilde{A} perduto lâ??uso della sinistra).

Le preesistenze, dunque, sono una circostanza che pone allâ??interprete un problema di causalitÃ: materiale, se dovessero rappresentare una concausa di lesione; e giuridica, se dovessero rappresentare una concausa di menomazione.

Ma i principi in base ai quali accertare il nesso di causalità (principi cui la legge rinvia e dà per noti, dal momento che alcuna norma contiene una definizione del concetto di â??nesso causale â??), tanto materiale quanto giuridica, sono stabiliti dalla legge (artt. 40 e 41 c.p. nel primo caso; art. 1223 c.c. nel secondo caso). Ed Ã" soltanto alla luce di questi principi che deve darsi soluzione al problema qui in esame.

Ne consegue che quella prospettata dalla società ricorrente Ã" una questione di diritto, e non di mero fatto, giacchÃ" chiede a questa Corte di stabilire con quale criterio giuridico debbano sceverarsi, dal novero delle conseguenze dannose provocate dalla lesione dâ??una salute, quelle che, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dellâ??art. 1223 c.c..

Nel merito, tuttavia, il primo motivo di ricorso Ã" infondato, in quanto corretto Ã" stato, *sub specie iuris*, il criterio di determinazione del danno risarcibile adottato dalla Corte dâ??appello di Milano, e la conseguente liquidazione.

1.5. Le concause di lesione.

Come accennato, la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla persona vittima di lesioni personali pu \tilde{A}^2 rappresentare una concausa tanto della lesione della salute, quanto della menomazione che ne \tilde{A} " derivata.

Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dellâ??integrità psicofisica (come nel caso di scuola dellâ??emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente.

In questo caso infatti la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dellâ??evento di danno, ed il concorso del fatto dellâ??uomo con la concausa naturale rende questâ??ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dellâ??equivalenza causale dettato dallâ??art. 41 c.p. (come ripetutamente affermato da questa Corte: Sez. 3 -, Ordinanza n. 30922 del 22/12/2017, Rv. 647123 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Rv. 633497 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622956 â?? 01; oltre che la già ricordata Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 â?? 01).

1.6. Le menomazioni policrone coesistenti.

Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, $n\tilde{A}$ ha aggravato o \tilde{A} stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni \hat{a} ?? $coesistenti\hat{a}$??), anche in

questo caso di essa non dovrà teneri conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente.

La preesistenza di menomazioni, infatti, quando queste non abbiano concorso a causare la lesione iniziale, puÃ² teoricamente rilevare solo sul piano della causalità giuridica (art. 1223 c.c.), vale a dire della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile.

Ma la causalità giuridica va accertata col criterio controfattuale: vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se lâ??infortunio non si fosse verificato.

Applicando il criterio controfattuale, non potranno darsi che due eventualitÃ: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, quandâ??anche la vittima fosse stata sana prima dellâ??infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente.

Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante.

Infatti lâ??art. 1223 c.c. esclude dalla risarcibilitĂ i danni che non siano conseguenza â?? *immediata e diretta*â?• del fatto illecito. Pertanto se i postumi permanenti causati dallâ??illecito non sono stati punto aggravati dalle menomazioni preesistenti, ciò vuol dire che essi nella loro interezza sono conseguenza esclusiva del fatto illecito. Le preesistenze non li hanno amplificati, e se non li hanno amplificati quei postumi vanno ritenuti sono una conseguenza immediata dellâ??illecito, perchÃ" a produrli non ha concorso alcun fattore esterno.

Non possono, quindi, essere condivise le teorie che pretendono di ridurre il risarcimento del danno alla salute anche in presenza di preesistenze che non interferiscono con i postumi dellâ??illecito (cioÃ" le c.d. lesioni policrone coesistenti). Tali teorie sono epigone dellâ??arcaica opinione medico-legale secondo cui costituirebbe â??inoppugnabile principio di dirittoâ?• quello secondo cui â??se la cosa danneggiata era fin da prima difettosa, di questo difetto si de(ve) tener contoâ??.

Tale preteso principio non solo non Ã" infatti â??inoppugnabileâ??, ma non Ã" nemmeno esistente, dal momento che il danno alla salute consiste in una perdita, e la perdita va ascritta per intero al responsabile se, in assenza dellâ??illecito, essa non si sarebbe affatto verificata.

Pertanto non solo la liquidazione del risarcimento, ma anche, prima ancora, la determinazione del grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente sofferto da persona gi \tilde{A} menomata, quando lo stato anteriore della vittima non abbia inciso in alcun modo sui postumi concretamente prodotti dal secondo infortunio, va determinato come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in virt \tilde{A}^1 della inesistenza di causalit \tilde{A} giuridica tra stato anteriore e postumi.

Resta solo da aggiungere che il concetto di â??coesistenzaâ?• va valutato a posteriori ed in concreto, non a priori ed in astratto.

Non si pu \tilde{A}^2 , infatti, escludere aprioristicamente che successive menomazioni riguardanti lo stesso organo possano non aggravarsi le une a causa delle altre (si pensi a chi, avendo una ridotta capacit \tilde{A} uditiva, patisca un trauma che provochi la sordit \tilde{A} , che per \tilde{A}^2 sarebbe stata inevitabile anche se la lesione avesse attinto una persona sana; oppure all \tilde{a} ??ipotesi dell \tilde{a} ??amputazione d \tilde{a} ??un arto, gi \tilde{A} anchilosato in posizione sfavorevole, la quale renda possibile una vantaggiosa protesizzazione).

Allo stesso modo, non pu \tilde{A}^2 proclamarsi a priori che menomazioni riguardanti organi diversi mai interferiscano tra loro (si pensi allâ??ipotesi della perdita del tatto in una persona non vedente).

Quel che dunque rileva, al fine della stima percentuale dellâ??invalidità permanente, non sono nÃ" formule definitorie astratte (â??concorrenzaâ?• o â??coesistenzaâ?• delle menomazioni), nÃ" il mero riscontro della medesimezza o diversità degli organi o delle funzioni menomati. PoichÃ" si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva Ã" il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire col metodo c.d. della â??prognosi postumaâ?• quali sarebbero state le conseguenze dellâ??illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possano teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dellâ??infortunio, dovrà concludersi che non vi Ã" alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana.

In tal caso, pertanto, sul piano medico-legale il grado di invalidit permanente sofferto dalla vittima andr determinato senza aprioristiche riduzioni, ma appezzando la??effettiva incidenza dei postumi sulle capacit dei postumi sulle capacit permanente sofferto dalla vittima prima della??infortunio.

1.7. Le menomazioni policrone concorrenti.

Veniamo ora allâ??ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi pi \tilde{A}^1 gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dellâ??illecito.

Si Ã" già detto che, ricorrendo tale ipotesi, sorge per lâ??interprete il problema di accertare un nesso di causalità giuridica: stabilire, cioÃ", se e quali, tra i postumi derivati dalla lesione, possano dirsi una â??*conseguenza immediata e diretta*â?• dellâ??infortunio, ai sensi e per gli effetti dellâ??art. 1223 c.c..

Lâ??accertamento di tale nesso pone allâ??interprete due problemi:

- -) il primo riguarda i criteri di accertamento del danno, e consiste nello stabilire se delle preesistenze si debba tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invaliditĂ permanente, attraverso calcoli o formule *ad hoc*; oppure se ne debba tenere conto nella *aestimatio* del risarcimento;
- -) il secondo riguarda la liquidazione del danno, e consiste nellâ??individuare la regola giuridica che consenta di â??sterilizzareâ?• il risarcimento dai pregiudizi non causalmente imputabili al responsabile, ma senza violare il criterio di progressività del *quantum* del danno biologico (secondo cui, a lesioni doppie, debbono corrispondere risarcimenti più che doppi).

Ritiene questa Corte che i suddetti problemi debbano trovare le seguenti soluzioni:

- (a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidit permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base alla??invalidit concreta e complessiva riscontrata *in corpore*, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attivit liquidativa esulante dai compiti della??ausiliario medico-legale;
- (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando lâ??invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dellâ??illecito, e sottraendo lâ??una dallâ??altra entitÃ.

Nei p.p. che seguono si darà conto delle ragioni di tali affermazioni.

- 1.8. (A) Lâ??accertamento del danno.
- 1.8.1. Nella dottrina medico-legale e nellâ??opinione di molti pratici Ã" pressochÃ" unanime e risalente la convinzione che, quando un infortunio vulneri una persona già invalida, di tale circostanza sarà il medico-legale a dovere tenere conto, nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente.

Niente affatto unanime, per \tilde{A}^2 , \tilde{A} " il criterio che dovrebbe presiedere a tale valutazione.

Secondo una impostazione \hat{a} ?? $classica\hat{a}$??, in simili casi il grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente andrebbe determinato in misura maggiore di quella tabellarmente prevista per analoghe invalidit \tilde{A} , in virt \tilde{A}^1 del principio matematico per cui una riduzione percentuale identica, applicata su quantit \tilde{A} diverse, incide maggiormente sulla quantit \tilde{A} minore, coeteris paribus.

Una diversa opinione ritiene per contro che il grado di invalidit A permanete concretamente accertato *in corpore* debba essere comunque ridotto quando la vittima fosse stata invalida gi A prima della??infortunio, giacch A il o stato anteriore di validit A in questo caso non potrebbe mai

dirsi pari a â??100â?•.

Molte, e molto diverse, sono state poi le indicazioni concrete circa il *quomodo* di aumento o riduzione â?? a seconda della scuola di pensiero â?? del grado di invaliditĂ permanente: taluni hanno proposto di estendere alla materia della responsabilitĂ civile regole dettate per lâ??infortunistica del lavoro; altri hanno ritenuto doversi applicare un criterio rigidamente proporzionalistico; altri ancora hanno elaborato formule *ad hoc*, il cui unico limite Ă" stato la fantasia degli autori.

NÃ" sono mancati, infine, di quegli autori i quali hanno ritenuto che non possano dettarsi criteri generali ed astratti per la stima del grado percentuale di invalidità permanente patito da soggetto già menomato, ma che il medico-legale dovrebbe in tal caso compiere le sue valutazioni caso per caso, ricorrendo â??allâ??equità â??.

1.8.1. In argomento va subito sgombrato il campo da tale ultima opinione, siccome manifestamente erronea.

Allâ??accertamento concreto del grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente sono infatti estranei i concetti di equit \tilde{A} e di iniquit \tilde{A} . Lâ??equit \tilde{A} \tilde{A} " una regola di liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), ed insieme alle altre regole di liquidazione del danno (il principio di indifferenza e quello di integralit \tilde{A}) non viene in rilievo quando si tratta di accertare fatti, quale \tilde{A} " il grado di invalidit \tilde{A} permanente.

Lâ??accertamento *in facto* della validità residuata allâ??infortunio Ã" un accertamento concreto: Ã" la descrizione di una condizione personale, che non può essere compiuta preoccupandosi se la percentuale espressa dal criterio adottato per la relativa quantificazione sia equa od iniqua. Spetterà allâ??organo giudicante, quando verrà il momento di convertire in denaro la stima compiuta dal medico-legale, fare ricorso se del caso allâ??equità correttiva od a quella integrativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c..

1.8.2. Non meno erronee, però, sono le opinioni secondo cui delle â??preesistenze concorrentiâ?
• debba tenersi conto variando, attraverso calcoli e conteggi più o meno sofisticati, il grado di invalidità permanente obiettivamente accertato in corpore, e che al giudice non resti altro da fare che convertire in denaro tale percentuale.

Questa opinione \tilde{A} " erronea per due ragioni:

- -) in facto, perchÃ" poggia su un presupposto ormai divenuto obsoleto;
- -) *in iure*, perchÃ" non Ã" coerente con la nozione di â??*danno biologico*� adottata dal legislatore negli artt. 138 e 130 cod. ass. nel testo attualmente vigente e, in precedenza, già divenuta diritto vivente nella giurisprudenza.

1.8.3. La stima del danno alla salute avviene, per convenzione, immaginando che sia pari a â??100â?• la â??validità â?• (o â??efficienza socialeâ??, o â??saluteâ?• tout court che dir si voglia) dâ??una persona sana, e misurando rispetto a questo â??benchmarkâ?• la perdita causata dai postumi residuati al sinistro.

Il grado di invalidit \tilde{A} permanente dunque \hat{a} ?? \tilde{A} " bene sottolinearlo sin d \hat{a} ??ora \hat{a} ?? non \tilde{A} " il danno, ma \tilde{A} " solo l \hat{a} ??unit \tilde{A} di misura del danno. E \hat{a} ?? la *mensura*, non il *mensuratum*.

La tecnica di misurare in percentuale le conseguenze dâ??una lesione della salute sorse molto tempo prima della nozione di danno alla salute.

Essa nacque alla fine del XIX sec., allorchÃ" i Paesi Europei economicamente più avanzati iniziarono ad introdurre lâ??assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il nostro Paese vi provvide con la L. 17 marzo 1898, n. 80, il cui art. 9, comma 1, secondo alinea, stabil \tilde{A} ¬ che, in caso di infortunio produttivo di inabilit \tilde{A} permanente al lavoro, l \hat{a} ??indennizzo spettante alla vittima fosse \hat{a} ??eguale a cinque volte la parte di cui \tilde{A} " stato o pu \tilde{A} 2 essere ridotto il salario annuo \hat{a} ??. In quell \hat{a} 2?epoca, infatti, non si concepiva l \hat{a} 2?autonoma risarcibilit \tilde{A} della lesione della salute in s \tilde{A} " e per s \tilde{A} " considerata, e persino quella del danno non patrimoniale era fortemente contrastata (secondo Cass. Firenze 26.7.1915, in Foro ven., 1915, 548, ad esempio, \hat{a} 2?non \tilde{A} " risarcibile il danno consistente nella perdita di un membro del corpo umano (\hat{a} 2/), se non si dimostri quale diminuzione patrimoniale certa ne sia per conseguire \hat{a} 2?).

Pertanto lâ??unico danno concepibile e misurabile, in quellâ??epoca, non poteva che essere la riduzione del salario: e si suppose, per praticità di calcolo, che tale riduzione potesse misurarsi in misura percentuale, facendo pari a â??100â?• non già lâ??efficienza sociale della vittima, ma la sua efficienza lavorativa.

Il principio venne ribadito dal R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, il cui regolamento di attuazione (R.D. 13 marzo 1904, n. 141), agli artt. 94 e 96, dispose:

- -) deve ritenersi come invalidit A permanente parziale la conseguenza di un infortunio, *â??la* quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, lâ??attitudine al lavoroâ?• (R.D. cit., art. 94, comma 2);
- -) â??agli effetti della liquidazione dellâ??indennitÃ, il salario si considera ridotto nelle proporzioni seguentiâ?• (art. 95 R.D. cit.; seguiva una â??tabellaâ?• delle varie invaliditÃ, con la corrispondente indicazione della percentuale presunta di riduzione del salario: ad es., lâ??80% per la perdita dâ??un braccio; il 35% per la perdita dâ??un occhio, e così via).

Tale criterio venne recepito dalle leggi successive in tema di infortuni sul lavoro: il R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, ed il relativo regolamento attuativo (R.D. 25 gennaio 1937, n. 200).

Dunque il calcolo percentuale delle conseguenze dâ??una lesione della salute, quando apparve nel mondo del diritto, vi apparve perchÃ" concepito per misurare la perdita del reddito e della capacità di produrlo, non certo la perdita della salute.

La capacità di lavoro Ã" tuttavia una energia esauribile. Eâ?? infatti ben concepibile che possa esistere un individuo vivente e capace di assolvere almeno le fondamentali funzioni vitali, ma totalmente inabile al lavoro.

Era pertanto logico e coerente con quel sistema che, dovendo misurarsi in punti percentuali la perduta capacità di lavoro, delle preesistenze si tenesse conto nella determinazione del grado di inabilitÃ. Sarebbe, stato, infatti, iniquo addossare al responsabile (o allâ??assicuratore contro gli infortuni) il pagamento dâ??una indennità corrispondente alla perdita dellâ??intero salario, quando la vittima già prima dellâ??infortunio non era in grado di ottenere un salario di quel livello, od addirittura un qualsiasi salario.

SicchÃ", essendo anche allora demandata al medico-legale la determinazione del grado percentuale di inabilità permanente, fu giocoforza che lâ??incidenza delle preesistenze fosse a lui demandata, e rifluisse nella determinazione (non del risarcimento, ma) della suddetta percentuale di inabilità . Calcolo sempre possibile, perchÃ" avendo ogni lavoratore un salario, ed essendo esauribile la capacità di produrlo, ben poteva concepirsi un parametro di riferimento per la liquidazione del danno (lâ??inabilità assoluta totale, o 100% di inabilitÃ) uguale per tutti.

Le cose vanno ben diversamente, per \tilde{A}^2 , quando si tratta di stimare un danno alla salute.

La salute, infatti, al contrario della capacità di lavoro, Ã" un bene inesauribile. Chiunque viva per ciò solo ne possiede unâ??aliquota, nÃ" sarebbe concepibile lâ??esistenza in vita dâ??una persona â??senza saluteâ??. Persino colui il quale fosse affetto da patologie gravissime conserverebbe pur sempre un suo stato di salute ed una sua validità biologica, per quanto compromesse (ragione per cui si Ã" affermato rettamente che la misurazione della compromissione della salute â??non consente scale centesimali finiteâ??).

Questa ontologica differenza tra il danno da riduzione della capacità di lavoro ed il danno alla salute rende inutilizzabili i criteri concepiti per stimare lâ??incidenza delle preesistenze su una lesione della capacità di lavoro, quando si tratti di stimare lâ??incidenza delle preesistenze su una lesione della salute.

Rapporti, calcoli proporzionali ed equazioni â?? anche a prescindere dalla loro maggiore o minore condivisibilità scientifica â?? in questo secondo caso non restituiscono valori attendibili, perchÃ" non Ã" concepibile un *benchmark* (il â??100%â?• di validità biologica) uguale per tutti i danneggiati.

Chi, dopo aver perso metà dello stipendio per causa di inabilitÃ, patisca un secondo infortunio che lo obbliga a rinunciare ad un ulteriore quarto del suo reddito, ha patito un danno oggettivamente misurabile, quale che sia lâ??entità del suo reddito.

Chi, invece, avendo già un ginocchio anchilosato in posizione sfavorevole, subisca lâ??anchilosi anche dellâ??altro, potrà patire conseguenze ben diverse a seconda che sia giovane od anziano, dinamico o sedentario, ipocondriaco od esuberante; se vive solo od in compagnia, se ha parenti o no; se ha dovuto rinunciare ad attività realizzatrici della sua personalitÃ, oppure no. Egli avrà dunque una validità antesinistro (il â??suoâ?• 100%) non comparabile con quella degli altri individui, ed Ã" rispetto a tale concreta validitÃ, e non a calcoli astratti, che andrà determinata lâ??effettiva incidenza del danno alla salute.

Eâ??, infatti, lâ??entità delle concrete rinunce indotte dalla menomazione che determina lâ??entità del danno, e tale entità può rivelarsi nei singoli casi assai cospicua anche per una persona già affetta da gravi invalidità se, nonostante queste, il danneggiato riusciva comunque a dedicarsi ad attività per lui gratificanti, ed alle quali abbia dovuto rinunciare a causa del secondo infortunio.

Eâ?? vero, poi, anche lâ??opposto: e cioÃ" che invalidità anche gravi possano essere prive di conseguenze, se insuscettibili di modificare *in pejus* la qualità della vita della vittima (come nel caso di scuola del tetraplegico che patisca una frattura calcaneare).

1.8.4. Lâ??opinione secondo cui le invalidit \tilde{A} preesistenti allâ??infortunio impongano una variazione del grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente obiettivamente accertato *in corpore*, e di esse debba tenere conto il medico-legale e non il giudice, oltre che fondata su un presupposto divenuto erroneo, \tilde{A} " altres \tilde{A} ¬ non coerente col sistema della legge.

Come già accennato, la liquidazione del danno alla salute deve essere rispettosa dei criteri dettati dallâ??art. 1223 c.c. e lâ??art. 1223 c.c. esclude dal novero dei danni risarcibili le conseguenze mediate ed indirette della condotta illecita od inadempiente.

La delimitazione del perimetro dei danni risarcibili, come si \tilde{A} " gi \tilde{A} illustrato in precedenza, \tilde{A} " questione di causalit \tilde{A} giuridica, e l \hat{a} ??accertamento della causalit \tilde{A} giuridica \tilde{A} " compito eminente del giudice.

Nella stima del danno alla salute al medico-legale si demanda il prezioso compito di misurare lâ??incidenza della menomazione sulla vita della vittima, misurazione che come detto avviene, per risalente tradizione (oggi recepita dalla legge), in punti percentuali. Ma non va mai dimenticato che il grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente non \tilde{A} " che una unit \tilde{A} di misura del danno, non la sua liquidazione. Quella misurazione non pu \tilde{A}^2 dunque che avvenire al netto di qualsiasi valutazione giuridica circa la??area della risarcibilit \tilde{A} , onde evitare che delle preesistenze si finisca per tenere conto due volte: dapprima dal medico-legale, quando determina

il grado percentuale di invalidit \tilde{A} permanente; e poi dal giudice, quando determina il criterio di monetizzazione dell \hat{a} ? invalidit \tilde{A} .

Le osservazioni che precedono sono indirettamente confermate dalle â??*Istruzioni*â?• contenute nellâ??allegato I al D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. Uff. 11.9.2003 n. 211), del quale fanno parte integrante per espressa previsione dellâ??art. 1, col quale Ã" stata approvata la tabella delle invalidità in base alla quale liquidare il danno permanente alla salute causato da sinistro stradali e consistito in postumi di lieve entitÃ, ex art. 139 cod. ass..

Ivi infatti si stabilisce che â??nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori mediâ??. Regola che, se rettamente intesa â?? come Ã" doveroso â?? alla luce dei principi generali del diritto civile, nullâ??altro significa se non che, quando si deve stimare il grado percentuale di invalidità permanente sofferto da persona già invalida prima del sinistro, deve tenersi conto delle rinunce complessive cui questa sarà soggetta, senza pretendere di dividere lâ??essere umano in porzioni anteriori e posteriori al sinistro.

- 1.8.5. In conclusione, lâ??accertamento del danno alla salute in presenza di postumi permanenti anteriori allâ??infortunio, i quali siano in rapporto di concorrenza con i danni permanenti causati da questâ??ultimo, richiede al medico-legale di valutare innanzitutto il grado di invaliditĂ permanente obiettivo e complessivo presentato dalla vittima, senza alcuna variazione in aumento od in diminuzione della misura standard suggerita dai barĂ me medico-legali, e senza applicazione di alcuna formula proporzionale. Gli richiederĂ poi, come si dirĂ tra breve, di quantificare in punti percentuali, il grado di invaliditĂ permanente della vittima prima dellâ??infortunio, e fornire al giudice queste due indicazioni.
- 1.9. (B) La liquidazione del danno.
- 1.9.1. Detto come debba accertarsi il danno alla salute patito dalla persona già invalida, resta da dire della sua liquidazione, ovviamente nei limiti in cui il relativo sindacato Ã" consentito a questa Corte: e cioÃ" stabilire quali siano i criteri liquidativi rispettosi dei principi di integralità e proporzionalità del risarcimento del danno alla salute.

Il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere prima dellâ??infortunio, e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute consolidatosi dopo lâ??infortunio.

Anche il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà dunque in una differenza: per lâ??esattezza, esso Ã" pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dellâ??infortunio (i postumi complessivi), e le più lievi

conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se lâ??infortunio non si fosse verificato.

- 1.9.2. Si Ã" detto tuttavia che il principio di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) impone di espungere dal novero delle conseguenze dannose risarcibili quelle preesistenti allâ??infortunio, e che il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato:
- -) sul piano del criterio di giudizio, con lâ??accertamento controfattuale: e cioÃ" ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se lâ??illecito non ci fosse stato (*ex multis*, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 â?? 01; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017, Rv. 642263 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 14/02/2012, Rv. 621799 â?? 01);
- -) sul piano della prova, con la regola c.d. della â??*preponderanza dellâ??evidenza*â??, e cioÃ" valutando se tra lâ??evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico â??*relativo*â??: se, cioÃ", tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, lâ??evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24/10/2017, Rv. 646452 â?? 02; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, Rv. 634481 â?? 01).
- 1.9.3. Applicando il criterio controfattuale alla fattispecie qui in esame, non potranno darsi che due eventualitÃ: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, anche se la vittima fosse stata sana prima dellâ??infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente.

Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante, come già detto.

Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.

Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, $ci\tilde{A}^2$ vuol dire che questo danno non \tilde{A} " nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo \tilde{A} " soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno \tilde{A} " una conseguenza mediata, perch \tilde{A} " alla produzione di essa hanno concorso sia lâ??illecito, sia le preesistenze; per questa parte, dunque, il danno, bench \tilde{A} " in toto imputabile sul piano della causalit \tilde{A} materiale, non \tilde{A} " integralmente risarcibile, ai sensi dellâ??art. 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 \hat{a} ?? 01).

- 1.9.4. Ne consegue che la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione:
- -) lâ??una, reale e concreta, indicativa dellâ??effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice allâ??esito dellâ??infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- -) lâ??altra, astratta ed ipotetica, pari allâ??ideale grado di invaliditĂ permanente di cui la vittima era portatrice prima dellâ??infortunio.

Ovviamente â?? non sarà superfluo ricordarlo â?? nel formulare tali valutazioni il medico-legale resta sempre obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di invalidità permanente e il barà me cui ha fatto riferimento. In assenza di tali precisazioni, infatti, sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ripercorrere lâ?? *iter* logico seguito dal medico-legale, e quindi di valutare la correttezza del suo operato.

1.9.5. Una volta stabilito il grado di invalidit\(\tilde{A}\) permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non pu\(\tilde{A}^2\) certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalit\(\tilde{A}\) materiale.

Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando \tilde{A} " disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalit \tilde{A} tali che il *quantum debeatur* cresce in modo pi \tilde{A}^1 che proporzionale rispetto alla gravit \tilde{A} dei postumi: ad invalidit \tilde{A} doppie corrispondono perci \tilde{A}^2 risarcimenti pi \tilde{A}^1 che doppi.

Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al â??deltaâ??, ovvero allâ??incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.

Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidit \tilde{A} , che ne \tilde{A} " solo la misura convenzionale: e poich \tilde{A} " le suddette sofferenze progrediscono con intensit \tilde{A} geometricamente crescente rispetto al crescere della??invalidit \tilde{A} , la??adozione del criterio sostenuto dalla societ \tilde{A} ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione della??art. 1223 c.c..

Dâ??una persona invalida al 60%, che in conseguenza dâ??un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dir \tilde{A} che ha patito una invalidit \tilde{A} del 10%, da liquidare con criteri pi \tilde{A}^1 o meno modificati rispetto a quelli standard.

Si dirÃ, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del 70%, perchÃ" questa Ã" la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro.

DopodichÃ", essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dallâ??evento illecito, per una stima del danno rispettosa dellâ??art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invaliditÃ, e sottrarlo dal valore monetario dellâ??invalidità complessivamente accertata in corpore.

Il diverso criterio invocato dalla societ \tilde{A} ricorrente, per contro, finirebbe per confondere il danno con la sua misura, perch \tilde{A} " lo identifica con la percentuale di invalidit \tilde{A} permanente; e confonderebbe altres \tilde{A} — la parte con il tutto, perch \tilde{A} " trascura di considerare che ogni individuo costituisce un *unicum* irripetibile, rispetto al quale le conseguenze dannose del fatto illecito vanno dapprima considerate e stimate nella loro globalit \tilde{A} , e poi depurate della quota non causalmente riconducibile alla condotta del responsabile.

Ma il danno alla salute consiste nelle rinunce forzose indotte dalla menomazione, non nel punteggio di invalidit \tilde{A} permanente. Pertanto chi \tilde{A} invalido al 70% ha perduto \hat{a} ?? teoricamente \hat{a} ?? la possibilit \tilde{A} di svolgere il 70% delle attivit \tilde{A} precedentemente svolte, e la stima di questo danno non pu \tilde{A}^2 che avvenire ponendo a base del calcolo il valore monetario previsto per una invalidit \tilde{A} del 70%.

Così, ad esempio, il soggetto monocolo che abbia perso lâ??occhio sano in conseguenza della condotta illecita altrui, non potrà vedersi risarcire, *sic et simpliciter*, il valore monetario della percentuale di invalidità prevista per la perdita di un occhio, dovendosi viceversa procedere alla quantificazione del risarcimento sulla base delle capacità perdute, e dunque sulla base della perdita dellâ??intero senso della vista, e non di quella dellâ??organo materialmente leso.

NÃ" ha pregio il rilievo secondo cui lâ??applicazione rigida di tale criterio potrebbe condurre ad esiti iniqui o paradossali. Infatti, dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove le lo impongano le circostanze del caso concreto.

- 1.10. I principi di diritto sin qui esposti possono ora riassumersi come segue:
- 1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali pu \tilde{A}^2 concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella derivata;
- 2) la concausa di lesioni Ã" giuridicamente irrilevante;
- 3) la menomazione preesistente pu \tilde{A}^2 essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall \hat{a} ??illecito;

- 4) saranno â??*coesistenti*â?• le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, â??concorrentiâ?• le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
- 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; nÃ" può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nellâ??ambito dellâ??infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse;
- 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:
- a) stimando in punti percentuali lâ??invalidit \tilde{A} complessiva dellâ??individuo (risultante, cio \tilde{A} ", dalla menomazione preesistente pi \tilde{A} 1 quella causata dallâ??illecito), e convertendola in denaro;
- b) stimando in punti percentuali lâ??invalidità teoricamente preesistente allâ??illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
- c) sottraendo lâ??importo (b) dallâ??importo (a).
- 7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere allâ??equità correttiva ove lâ??applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
- 1.11. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi.

Essa infatti ha accertato in fatto che, a causa del sinistro avvenuto nel (OMISSIS), L.G.B. ha patito conseguenze dannose che hanno reso pi \tilde{A}^1 penosa la menomazione di cui era gi \tilde{A} portatore.

Ha accertato, dunque, lâ??esistenza di preesistenze â??concorrentiâ?• con quelle provocate dal sinistro, e le ha liquidate esattamente col criterio sopra indicato.

NÃ" rileva che la Corte dâ??appello abbia formalmente definito â??coesistentiâ??, forse per un l apsus calami, i postumi di cui lâ??attore era portatore prima del secondo infortunio.

Quel che, rileva, infatti, \tilde{A} " lâ??accertamento contenuto nella sentenza, non le formule definitorie da questa adottate: e la sentenza impugnata ha per lâ??appunto ritenuto che i postumi preesistenti di cui la vittima era portatrice fossero stati aggravati da quelli sopravvenuti. E, per quanto detto, se una menomazione gi \tilde{A} preesistente \tilde{A} " resa pi \tilde{A} 1 penosa da una seconda menomazione sopravvenuta, ci troviamo in presenza di postumi concorrenti, non coesistenti, la cui liquidazione

dovrà avvenire col criterio sopra indicato, e puntualmente applicato dalla Corte dâ??appello.

- 2. Il secondo motivo di ricorso.
- 2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dellâ??art. 1226 c.c..

Sostiene che tale norma sarebbe stata violata perch \tilde{A} " la Corte d \hat{a} ??appello, dinanzi ad una invalidità causata dal sinistro e consistente in una micropermanente (stimata in misura pari al 6,5% della totale validità dellâ??individuo), adottando il criterio sopra indicato avrebbe finito per liquidare alla vittima un risarcimento di 84.000 Euro, spropositato rispetto alla reale entitÃ del danno.

2.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo nella parte in cui lamenta la violazione dellâ??art. 1226 c.c.. Lo stabilire, poi, se la misura del risarcimento liquidata dal giudice di merito dovesse o potesse essere mon sindacabile in questa sede. dovesse o potesse essere ridotta in applicazione di equitA correttiva A" questione di puro merito,

3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta sia il vizio di nullitA della sentenza, sia quello di omesso esame dâ??un fatto decisivo.

Deduce che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria perchÃ" dapprima ha accertato lâ??insussistenza di un valido nesso di causa tra il sinistro e lâ??aggravamento delle patologie di cui la vittima era già portatrice; nondimeno, pur avendo accertato tale nesso di causa, ha liquidato il danno col criterio differenziale sopra ricordato, affermando che lâ??infortunio aveva comunque provocato â??un aggravamento delle precarie condizioni di salute della persona danneggiataâ??.

3.2. La censura Ã" infondata.

La Corte dâ??appello, infatti, non ha mai affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire: e cioÃ" lâ??avere da un lato negato che lâ??infortunio del (OMISSIS) avesse aggravato quello del (OMISSIS); e dallâ??altro avere contraddittoriamente liquidato il danno ritenendo che le lesioni avessero provocato â??un aggravamento delle condizioni di salute preesistentiâ??.

Il ragionamento seguito dalla Corte dâ??appello Ã" stato ben diverso.

La Corte dâ??appello doveva stabilire in primo luogo se fosse vero quanto dedotto dallâ??attore, e cioÃ" che fu lâ??infortunio del (OMISSIS) a rendere necessaria la protesi dâ??anca. Doveva, poi, liquidare il danno concretamente accertato.

La Corte dâ??appello, quanto al primo problema, ha escluso che fu il sinistro (OMISSIS) a rendere necessaria la protesi dâ??anca.

Avere escluso tale nesso di causa, tuttavia, non significava di per s \tilde{A} " escludere anche che l \hat{a} ??infortunio del (OMISSIS) avesse reso pi \tilde{A}^1 penose le conseguenze dell \hat{a} ??infortunio del (OMISSIS).

Infatti Ã" perfettamente concepibile che i postumi di un secondo infortunio, pur non avendo determinato lâ??evoluzione peggiorativa di postumi pregressi, nondimeno li abbiano resi più penosi.

Nel caso di specie, il secondo infortunio aveva per lâ??appunto attinto lâ??arto inferiore destro, cioÃ" proprio quello già interessato dai postumi precedenti.

Fu, perciò, corretta in punto di diritto lâ??affermazione compiuta dalla Corte dâ??appello, secondo cui anche quando una seconda lesione incida su organi diversi rispetto a quelli interessati dalla prima lesione, â??Ã" comunque necessario valutare il concreto impatto che il secondo infortunio ha prodotto sulla persona e, quindi, la concreta menomazione subita anche alla luce dellâ??inabilità pregressaâ??.

Questo principio, per quanto detto, \tilde{A} " corretto dal punto di vista giuridico e medico-legale; lo stabilire poi in concreto se ed in che misura il secondo infortunio abbia inciso sulle conseguenze del primo \tilde{A} " circostanza di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimit \tilde{A} .

- 4. Le spese.
- 4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della delicatezza e novità del tema trattato.
- 4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lâ??impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

- (-) rigetta il ricorso;
- (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

 $\text{Cos}\tilde{A}\neg$ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

Campi meta



Massima: Il danno permanente alla salute richiede lâ??accertamento di due nessi di causa: il primo, tra condotta lesiva e lesione, il secondo tra lesione e conseguenze dannose. Supporto Alla Lettura:

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 \tilde{A} " stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante â??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} \otimes in materia di responsabilitA professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitA in campo sanitario e certamente ciA2 non costituisce una novitA nellâ??ambito della responsabilitĂ civile (si pensi alla responsabilitĂ per danno ambientale disciplinata dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (ResponsabilitĂ del debitore) e 1228 (ResponsabilitĂ per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore la??approdo della giurisprudenza sulla??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilit $\hat{\tilde{A}}$ del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico - paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schema negoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un **tentativo obbligatorio di conciliazione** da espletare da chi intende esercitare in giudizio unâ??azione risarcitoria attraverso la mediazione ovvero un ricorso 696-bis c.p.c.. La Cassazione con ben dieci sentenze lâ??11 novembre 2019, ha provato a ricostruire il sistema della responsabilitA medica cercando di dare risposte tra i dubbi interpretativi alimentati dallâ??inerzia del legislatore che non ha dato piena attuazione alla legge 24/17 (Cass. 28985/2019; Cass. 28986/2019; Cass. 28987/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 28989/2019; Cass. 2990/2019; Cass. 28991/2019; Cass. 28992/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28994/2019). Gli argomenti affrontati dalla Cassazione attengono a temi centrali della responsabilitĂ medica ed in particolare: 1. Il limite allâ??applicazione retroattiva della legge Gelli Bianco; 2. Il consenso informato; 3. La rivalsa della struttura sanitaria; 4. Il principio distributivo della??onere probatorio nella responsabilitA contrattuale; 5. La??accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente; 6. Il danno da perdita di chance; 7. La liquidazione del danno.